

Regolamento interno della scuola media di Agno

*Nel presente regolamento viene usata la forma grammaticale maschile.
Essa fa tuttavia riferimento a persone di tutti i generi.*

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI AGNO

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

Organi di conduzione

Art. 1 Consiglio di direzione

¹Il consiglio di direzione trasmette ai docenti di classe (e per il loro tramite, ai rispettivi consigli di classe) le opportune informazioni concernenti problemi e situazioni particolari che riguardano gli allievi della loro classe.

²Ogni docente dell'istituto può sottoporre al consiglio di direzione oggetti e temi di indagine da trattare nelle sedute correnti. Essi sono da inoltrare per iscritto di regola 15 giorni prima delle riunioni del consiglio di direzione.

³Il verbale delle decisioni del consiglio di direzione è consultabile all'albo docenti su Moodle o presso la direzione nell'apposito raccoglitore.

Art. 2 Procedura per l'elezione dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti

¹La lista dei docenti eleggibili è comunicata al collegio docenti alla fine di ogni biennio (entro la fine di marzo è affissa in aula docenti per un periodo di 2 settimane).

²Ogni docente deve dichiarare la propria disponibilità o meno secondo la procedura stabilita dal consiglio di direzione.

³Ogni avente diritto di voto ha la possibilità di esprimere al massimo due preferenze non cumulabili nel corso di una seduta straordinaria del collegio docenti convocata dal consiglio di direzione entro metà maggio.

⁴Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, purché raggiungano la maggioranza assoluta.

⁵Se non è raggiunta la maggioranza assoluta, la votazione viene ripetuta per i seggi non ancora assegnati. In questo caso vale la maggioranza semplice.

⁶In caso di parità sia nella procedura del cpv. 2 che del cpv. 3, si procede ad un ulteriore ballottaggio tra i candidati con lo stesso numero di preferenze.

⁷Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

⁸Nel caso in cui i candidati/e siano solo due, l'elezione avviene in forma tacita.

Art. 3 Commissione di spoglio

¹La commissione di spoglio è composta dal direttore, dal vicedirettore e dai due eletti in apertura di seduta plenaria.

²I candidati non possono far parte della commissione.

Art. 4 Nullità delle schede

Sono considerate nulle le schede che contengono:

- a) cancellature;
- b) un numero di preferenze superiore, giusta l'art. 2;

- c) scritte estranee;
- d) segni particolari o di riconoscimento.

Art. 5 Errori nell' espressione del voto

L'elettore che si accorgesse di aver commesso un errore nell'espressione del voto può chiedere alla commissione di spoglio una nuova scheda; la scheda annullata viene immediatamente distrutta.

Art. 6 Dimissioni

¹Le dimissioni dalla carica di membro del consiglio di direzione per motivi gravi e prima della scadenza del mandato devono essere inoltrate per iscritto al consiglio di direzione.

²Le dimissioni devono essere accettate dal collegio docenti e sono sottoposte per ratifica al Consiglio di Stato.

³Nel caso di accettazione delle dimissioni di un/una collaboratore/collaboratrice di direzione, si procede alla sua sostituzione nel corso di una seduta straordinaria del collegio dei docenti secondo i disposti dell'art.2 con un solo seggio da assegnare e i termini da stabilire.

Art. 7 Votazioni

Il collegio docenti vota di regola per alzata di mano esprimendo il voto favorevole, il voto contrario o l'astensione, riservato quanto stabilito dagli art. 2 e 8.

Art. 8 Voto segreto

A richiesta anche di un solo membro del collegio docenti, esso vota per voto segreto.

Art. 9 Responsabile del settore

Il consiglio di direzione stabilisce ogni anno al suo interno un responsabile di fasce di classe.

Art. 10 Collegio docenti

¹Il collegio docenti ed il suo presidente possono invitare, se lo ritengono opportuno, rappresentanti delle altre componenti dell'istituto (al massimo tre persone per ogni componente) o di organi esterni. La partecipazione alla seduta può essere limitata anche ad una sola trattanda.

²Insieme alla convocazione del collegio docenti e all'elenco delle trattande, viene inviato via e-mail anche il verbale della riunione precedente.

Quest'ultima disposizione non viene applicata in caso di convocazione con clausola d'urgenza.

³Le riunioni terminano di regola entro le ore 19:00. Nel caso in cui fosse impossibile evadere tutte le trattande, il collegio docenti è aggiornato a data stabilita seduta stante.

Art. 11 Revisori interni

Il collegio docenti nomina al suo interno due revisori che certificano i resoconti delle casse scolastiche dell'anno precedente ed elaborano annualmente un rapporto all'intenzione del collegio docenti, dandone scarico al consiglio di direzione.

Capitolo secondo

Organi pedagogico-didattici

Art. 12 Consiglio di classe

¹Di regola alle riunioni dei consigli di classe prima e durante l'anno scolastico partecipa un membro del consiglio di direzione.

²Per giustificati motivi un docente può chiedere di venire autorizzato a non partecipare a una seduta del consiglio di classe; la richiesta di dispensa deve essere inoltrata per iscritto al consiglio di direzione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione (fatti salvi di casi di forza maggiore).

³Nel caso di concomitanza di due riunioni (possibile in occasione delle sedute per i periodi di valutazione), il docente è tenuto a partecipare al consiglio della classe su cui ha maggiori osservazioni da esprimere; per l'altro consiglio, il docente è tenuto a consegnare al rispettivo docente di classe le osservazioni scritte ritenute necessarie e opportune.

Art. 13 Docenti di classe

Il docente di classe, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 58 del regolamento della Legge della scuola:

- a) può convocare altri consigli di classe, oltre a quelli fissati dal regolamento della scuola media e dal programma della direzione, dandone comunicazione dieci giorni prima;
- b) redige il verbale delle riunioni, tranne quelle relative alle valutazioni che sono di competenza della direzione;
- c) raccoglie le informazioni relative ad allievi con problemi di profitto e/o di comportamento e ne discute con le famiglie;
- d) costituisce la prima istanza decisionale e di intervento in caso di trasgressioni o infrazioni commesse dagli allievi; egli comunica immediatamente al consiglio di direzione e al consiglio di classe le decisioni prese;
- e) informa tempestivamente il consiglio di direzione e il consiglio di classe dei problemi di particolare importanza o urgenza concernenti la classe o singoli allievi;
- f) informa gli allievi della sua classe sul funzionamento e sulle decisioni dell'assemblea degli allievi.

Art. 14 Gruppi di materia

¹Il gruppo di materia è convocato dal consiglio di direzione.

²I gruppi di materia si riuniscono la settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel mese di marzo per discutere della programmazione di sede e, nel corso del mese di maggio con il Direttore per un esame preventivo della situazione prevedibile per l'anno scolastico successivo. È possibile comunque riunirsi ogni qual volta se ne avverta la necessità.

Art. 15 Assemblea dei genitori

All'assemblea dei genitori partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

Capitolo terzo

Diritti e doveri di genitori e allievi

Art. 16 Colloqui tra docenti e genitori

¹I colloqui tra i docenti e i genitori avvengono previo appuntamento. I docenti sono tenuti a dare seguito alle richieste di colloquio.

²I genitori che desiderano conferire con più docenti sono tenuti ad accordarsi in tale senso con il docente di classe.

³I colloqui devono avvenire fuori delle ore di lezione e delle ore previste per eventuali supplenze.

⁴Le riunioni previste dal regolamento della scuola media devono avvenire entro la fine di ottobre per le prime medie; per tutte le altre classi la data riunioni è concordata tra il docente di classe e il/la responsabile di fascia di classe.

⁵La gestione della riunione è compito del consiglio di classe.

⁶Non vengono concessi colloqui durante le ultime due settimane di scuola quando i docenti sono indaffarati con i consigli di classe e le attività di sede. Si possono perciò concedere prima di tali settimane o durante le due settimane successive alla chiusura della scuola.

Art. 17 Responsabilità collettive della classe

¹Ogni classe è responsabile dell'aula e di tutto il materiale contenutovi.

²Gli autori di danni o perdite ne rispondono personalmente.

Art. 18 Danni e segnalazioni

Tutti gli allievi devono segnalare immediatamente al custode o al docente di classe o al consiglio di direzione i danni da essi provocati o constatati, soprattutto nel caso in cui l'aula venga occupata da più classi.

Art. 19 Albo degli allievi

¹Gli allievi hanno a disposizione un albo sulla piattaforma interna di MOODLE.

²I documenti esposti dagli allievi della Assemblea degli Allievi devono essere approvati da un membro del consiglio di direzione.

Art. 20 Uso dei dispositivi mobili personali degli allievi

¹Nel perimetro dell'istituto e durante l'orario scolastico i dispositivi tecnologici di comunicazione personali sono spenti e non visibili fisicamente. L'utilizzo dei dispositivi tecnologici negli spazi comuni può essere deciso in via eccezionale dal consiglio di direzione o dai docenti sorveglianti. L'utilizzo nelle aule è demandato ai singoli docenti di materia.

²Le modalità inerenti all'uso didattico dei dispositivi devono essere espressamente autorizzate e coordinate dal docente.

³Riservato il cpv. 2, le modalità di uso dei dispositivi nel quadro delle uscite didattiche sono stabilite dai docenti responsabili dell'attività e comunicate agli allievi e ai loro genitori prima di ogni iniziativa di appoggio all'insegnamento organizzata fuori dalla sede.

⁴I dispositivi, qualora utilizzati per le attività didattiche, non devono essere motivo di distrazione durante tali attività, né devono essere utilizzati in modo inappropriato alla situazione. Qualora l'allievo ne faccia un uso non conforme alle regole stabilite, il dispositivo può essere ritirato, purché venga riconsegnato all'alunno prima del rientro a domicilio.

⁵In caso di trasgressioni ripetute, i genitori verranno informati dalla direzione.

⁶In ogni caso fotografie, filmati e registrazioni (anche audio) necessitano del consenso chiaro ed esplicito delle persone che vengono ritratte o riprese, altrimenti vanno evitati o immediatamente cancellati.

⁷All'inizio della prima media i genitori firmano una liberatoria per fotografie, audio e video a scopo didattico e scolastico. In caso di cambio di decisione è compito della famiglia informare tempestivamente la direzione.

⁸Agli insegnanti non è concesso sollecitare l'uso di piattaforme elettroniche o di sistemi di comunicazione da parte degli allievi in violazione dei limiti di età che queste piattaforme o sistemi di comunicazione si sono dati.

⁹Quanto indicato è parte integrante delle "Disposizioni" dell'anno in corso e ogni docente vigila che gli allievi le rispettino. Ogni inosservanza deve essere segnalata tempestivamente al consiglio di direzione.

Capitolo quarto

Disposizioni organizzative

Art. 21 Presenza in sede

¹I docenti si trovano in sede al più tardi 10 minuti prima dell'inizio delle loro lezioni e

osservano la massima puntualità.

²Ogni docente è tenuto a consultare regolarmente l'albo docenti su Moodle dove vi sono a disposizione tutte le informazioni che lo riguardano.

Art. 22 Sorveglianze

All'inizio di ogni anno scolastico il consiglio di direzione stabilisce i turni di sorveglianza secondo le necessità.

Art. 23 Supplenze

¹E' prevista la supplenza per tutte le lezioni della giornata. Generalmente non vengono effettuate supplenze nel caso in cui la settima ora sia l'ultima lezione della giornata per una classe di III o di IV.

²Ogni docente ha nel suo orario settimanale, a seconda del suo onere settimanale di insegnamento, da una a tre ore fisse destinate alla supplenza di colleghi (LORD art.82 supplenza interna art.2). È richiesta la presenza in sede, ma è possibile chiamare per la prima ora di supplenza solo nel caso il docente sia in grado di arrivare puntuale in sede.

³I docenti chiamati a supplire un collega possono svolgere regolare lezione nella propria materia se la sostituzione avviene in una loro classe e se il/la docente assente non abbia già assegnato un lavoro specifico; in caso contrario organizzano lo studio degli allievi oppure lo svolgimento di un compito assegnato.

⁴Ogni docente che può prevedere la propria assenza, deve assegnare agli allievi/e un compito preciso.

Art. 24 Assenze

In caso di assenza, il/la docente è tenuto a comunicarla e a giustificarla alla Direzione.

Art. 25 Documenti

¹Rapporti scolastici o altri documenti ufficiali riguardanti gli allievi non possono venir trasmessi dai docenti a terze persone.

²Eccezioni possono essere autorizzate, su richiesta, dal direttore.

Capitolo quinto

Uscite scolastiche

Art. 26 Programmazione

¹Le uscite si distribuiscono nel modo più organico possibile compatibilmente con le scadenze del calendario scolastico.

²Il docente che propone l'uscita e/o il docente di classe si occupano della programmazione e della presentazione della documentazione relativa. Il consiglio di direzione può collaborare all'organizzazione.

Art. 27 Durata delle uscite

¹Uscite della durata di un giorno e per le quali si devono organizzare supplenze interne devono venire annunciate al consiglio di direzione con almeno 2 settimane di anticipo sulla data prevista.

²Uscite di durata maggiore di un giorno devono venire annunciate al consiglio di direzione almeno 4 settimane prima dalla data prevista.

Art. 28 Accompagnatori

¹Di regola il docente di classe accompagna nell'uscita la sua classe.

²Il numero di accompagnatori (uomini e donne) viene commisurato volta per volta secondo il numero di allievi, le caratteristiche e le esigenze dell'uscita.

³Per tutte le uscite per le quali è necessaria l'organizzazione di supplenze è necessario presentare preventivamente alla direzione i formulari appositi.

Art. 29 Dispense

¹Per giustificati motivi la famiglia può chiedere al consiglio di direzione, per iscritto, la dispensa dalla partecipazione ad un'uscita per il figlio.

²L'allievo dispensato è tenuto a presentarsi a scuola secondo il normale orario delle lezioni o seguirà uno stage concordato tra famiglia e direzione.

Art. 30 Spesa e contributi eccezionali

Nel caso in cui l'ammontare delle spese per l'uscita superi il credito a disposizione per ogni allievo, le famiglie sono chiamate a contribuire nei limiti previsti dalle normative cantonali.

Art. 31 Cassa "Attività allievi"

¹Il consiglio di direzione gestisce la cassa "Attività allievi" della scuola media di Agno.

²La cassa "Attività allievi" contribuisce a finanziare le attività culturali, sportive e ricreative organizzate dall'istituto in favore degli allievi.

³Nella cassa "Attività allievi" confluiscono:

- a) i versamenti volontari annuali dei Municipi dei Comuni di provenienza degli alunni; le eccedenze dei contributi dei comuni, con il loro accordo, costituiscono il "Fondo di Solidarietà" che permette alle famiglie, che si trovano impossibilitati a pagare la quota, di far partecipare i loro figli/e alle uscite didattiche, alle passeggiate scolastiche nonché di noleggiare il materiale sportivo. Spetta alla direzione valutare in maniera autonoma e in base alle informazioni raccolte, chi potrà usufruire di tale erogazione;
- b) le eventuali eccedenze degli incassi dei contributi che possono essere richiesti ai genitori degli alunni dell'istituto per lo svolgimento di iniziative di appoggio all'insegnamento;
- c) una parte degli incassi ottenuti dal pagamento delle fotocopie ad uso privato;
- d) una parte dei ricavi provenienti dalla vendita di bevande e cibi, la cui gestione non è di competenza dell'Ufficio della refezione e del trasporto scolastico (URTS);
- e) gli incassi derivati dalle attività coordinate dai docenti e svolte dagli alunni.

⁴I contributi che confluiscono nella cassa "Attività allievi" devono essere commisurati alle effettive esigenze.

⁵L'esame della gestione finanziaria dei contributi comunali versati nella cassa "Attività allievi" è affidata alla commissione scolastica intercomunale al Municipio che redige un rapporto di revisione contabile.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 32 Disposizioni particolari

¹Disposizioni particolari non previste dal presente regolamento vengono discusse ed approvate dal collegio dei docenti ogni qual volta la situazione lo richieda.

Art. 33 Modifiche del regolamento interno

¹Modifiche del regolamento interno possono venire proposte:

- a) dal consiglio di direzione;
- b) da almeno 1/5 dei membri del collegio dei docenti.

²Le proposte di modifica sono sottoposte al collegio dei docenti e si ritengono valide se vengono accettate dalla maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto di voto; se non si raggiunge la maggioranza assoluta si ripete la votazione a maggioranza semplice. Esse soggiacciono all'approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Art. 34 Abrogazione

Con la sua entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce e abroga regolamenti interni precedenti.

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2025, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport il 28 agosto 1987.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 620 del 11 agosto 1988.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 191 del 12 ottobre 1998.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 23 del 2 marzo 2015.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 220 del 23 giugno 2020.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 587 del 16 dicembre 2025.